

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98;

VISTO il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n°205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione;

VISTO lo statuto della Regione siciliana, approvato con Regio Decreto Legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

VISTA la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

VISTA la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

VISTO il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il DM 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi:

VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;

VISTO il Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;



VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande

VISTO il Programma Operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, inviato ufficialmente alla Commissione Europea in data 30 aprile 2015;

VISTI i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con Decreto Direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva del Programma FEAMP 2014/2020 è pari a euro 983.914.822,00;

CONSIDERATO che nel citato Programma Operativo sono stati assegnati alla Priorità 1 "Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze", articoli 33, 34 e 41 (2) del reg. UE n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00;



CONSIDERATO che la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è individuata in qualità di Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020;

VISTO il decreto ministeriale del 03 luglio 2015, pubblicato nella GURI Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, per l'annualità 2015;

RITENUTO di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto del 03 luglio 2015 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Programma Operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;

RITENUTO necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEAMP n.508/2015 per il cofinanziamento della misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca – art.33 del Reg. (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;

#### **DECRETA**

#### Art. 1

### Aiuto alle imprese di pesca

- 1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema "strascico" includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al Decreto Ministeriale del 03 luglio 2015 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorità 1 "Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze", articoli 33, 34 e 41 (2) del Regolamento (UE) n. 508/2014.
- 3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- 4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 03 luglio 2015, in conformità al disposto del Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020;



- 5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di 'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avrà diritto all'aiuto;
- 6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema "strascico" includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al Decreto Ministeriale del 03 luglio 2015 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso è tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato, pena la non ricevibilità del medesimo;
- 7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sarà corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014;
- 8. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto;
- 9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 03 luglio 2015, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.

#### Art. 2

#### Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 03 luglio 2015, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma,



### ALLEGATO 1

### Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi	
	Valori * GT	(+)
0<10	5,2	20
10<25	4,3	30
25<50	3,2	55
50<100	2,5	90
100<250	2	140
250<500	1,5	265
500<1.500	1,1	465
1.500<2.500	0,9	765
2.500 e oltre	0,67	1.340



#### ALLEGATO 2

### MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PESCA – FONDO FEAMP 2014/2020

Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura Viale dell'Arte, 16 00144 ROMA PEMAC IV

#### TRAMITE UFFICIO MARITTIMO

(Indicare Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qual di legale rappresentante della con sede in via cap n. telefono n. fax mail Pec codice fiscale e partita I.V.A. armatore/rice del M/p numero UE iscritto al nume dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di di GT Iscritta n. del registro delle imprese di pesca di	e- n. ero		
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi			
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:			
DICHIARA			
1. di aver consegnato all'Autorità marittima di i documenti di bordo nonché il libre di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;	tto		
2. che la predetta unità è abilitata all'esercizio della pesca con Licenza n del (ovve attestazione provvisoria n);	ero		
3. che la predetta unità è armata ed equipaggiata con tutti i documenti di bordo in corso di validità a data dell'arresto;	lla		
4. che ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civ precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione (2013 e 2014);	⁄ili		
5. di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (U 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) ovvero di aver commesso le segue infrazioni nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della preser dichiarazione	nti nte		
poter accedere ai benefici di cui del Programma operativo nazionale pesca – fondo FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca (Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014).			
Lì, Firma			



Sezione riservata al/i proprietario/i qualora diverso/i dall'armatore

AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO/I			
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000			
Il/la/I sottoscritto/a/i			
	ail		
codice fiscale cap n. tele	residente aVia		
	ailil		
codice fiscale	residente aVia		
cap n. tele			
3) nato/a   codice fiscale	ailVia		
course inscare cap n. tele			
	ailil		
	residente aVia		
cap n. tele	fono n. fax		
valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia			
DICHIARA/D	ICHIARANO		
di essere proprietario/a/i del M/P			
Lì,	Firma/e		

#### Allegati:

- fotocopia documento di riconoscimento <u>in corso di validità sia dell'armatore che del/i proprietario/i;</u>
- autorizzazione, rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda (v. fac-simile);

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello